

STATUTO

NOVANOVA IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAZARA DEL VALLO TP VIA
AUSTRIA 5-9

Numero REA: TP - 198379

Codice fiscale: 02806990814

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

Denominazione Sede e domicilio dei soci Durata - Oggetto

Articolo 1 Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n.155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale) una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata

"NOVANOVA Impresa Sociale Società a Responsabilità Limitata" o in forma abbreviata

"NOVANOVA Impresa Sociale S.r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica ("Società").

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Articolo 2 Sede e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede nel comune di Mazara del Vallo all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Spetta all'organo amministrativo l'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, nonché di sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, filiali, uffici commerciali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

2.3 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può altresì comunicare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza si fa riferimento al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Articolo 3 Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2.100 (trentuno dicembre duemilacenti), e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4 Oggetto

1 La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nei settori della ricerca ed erogazione di servizi culturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n 155/2006.

In particolare la società ha per oggetto:

- L'organizzazione e la gestione di uno o più Laboratori artigianali per la lavorazione artistica di: materiali legnosi, ferrosi e non ferrosi, argille e vetro, anche a carattere sperimentale;

- Organizzazione di esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante l'arte e l'artigianato;
- Promuovere e dare vita a convenzioni e collaborazioni con altri soggetti giuridici ed associazioni aventi finalità non lucrative, con scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università Statali e non, e/o altri enti interessati alla diffusione e alla conoscenza delle tecniche artistiche e artigianali;
- Promuovere sinergie virtuose e reti associative con altri enti non lucrativi per la promozione della cultura artistica e dell'artigianato di qualità;
- Promuovere e incentivare il coinvolgimento di artisti, sia italiani che non, in attività di laboratorio anche sperimentale, mostre ed eventi culturali;
- Coinvolgere tutte le persone interessate, nonché artisti esterni, nella progettazione e produzione di oggetti realizzati con tecniche artigianali anche mediante lo sviluppo di nuovi metodi di espressione artistica e nuove tecnologie.
- La creazione di punti di ristori per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, anche, la preparazione di cibi e bevande, quale attività accessoria e a supporto di quella principale e prevalente.

L'impresa sociale può altresì svolgere attività di:

- Ideazione, consulenza, realizzazione, produzione, organizzazione, gestione, commercializzazione, distribuzione, allestimento e rappresentazione di eventi culturali, spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici ed artistici in genere, ivi compresa l'organizzazione tecnica ed il coordinamento logistico di iniziative inerenti il tempo libero e lo svago sotto qualunque forma e manifestazione in Italia e all'estero;
- La consulenza e la docenza in ambiti cinematografici, musicali, teatrali, radiotelevisivi, sportivi, dello spettacolo ed artistici e culturali in genere.

La realizzazione di attività didattico-formative, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione e la gestione anche unitamente ad altri enti, cooperative, associazioni, istituzioni pubbliche e private, di corsi di formazione, specializzazione e/o apprendimento in ogni ambito cinematografico, artistico, culturale, letterario, e musicale; l'organizzazione di eventi attinenti alla diffusione di produzioni cinematografiche e comunque inerenti l'oggetto sociale, soggiorni, di meeting e di congressi, ivi compresi i servizi tecnici e di segreteria, il servizio hostess e steward, i servizi di intrattenimento, i servizi di comunicazione e grafica; la produzione, diffusione ed acquisto di prodotti cinematografici destinati alla proiezione, spettacoli teatrali, spettacoli di intrattenimento, spettacoli musicali e di animazione; il noleggio di attrezzatura di audio-luci per produzioni cinematografiche e di audio-visivi in genere,

spettacoli e relativa assistenza tecnica;

- la pubblicazione, produzione e distribuzione di supporti audio e video (cd e simili) e di supporti multimediali (dvd, vhs, pagine web e simili);
- la gestione di servizi relativi a laboratori di pre-produzione, produzione e post-produzione di qualsiasi forma di prodotto fotografico e audio-visivo;
- la realizzazione di foto, film, documentari e altri prodotti artistici del settore audio-visivo;

L'impresa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed accessoria a quelle sopraelencate, volta a favorire l'attività dei soci nei settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, compresi l'acquisto, il noleggio e la vendita di strumenti ed attrezzature per lo spettacolo, per la musica e per eventi culturali di ogni genere e tutto quanto ad esso inerente, compreso altresì il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in ogni sua forma anche rivolto alle attività per il turismo.

La società, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con enti locali (comuni, provincie, regioni, U.T.J.S.S.LL., ecc.), con enti pubblici, para-pubblici, morali e privati, si propone in generale di operare nell'ambito di servizi di rilevanza sociale e d'utilità generale, finalizzate alla gestione di servizi turistici nonché di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La società pertanto si propone di svolgere nello specifico: lo svolgimento di attività di turismo responsabile (commerciali o di servizi) che consentano ai viaggiatori di entrare in contatto con le comunità locali, volto a permettere ai detti viaggiatori di fruire dei prodotti e servizi delle comunità locali economicamente e socialmente svantaggiate ed a quest'ultime, in condizione economica e sociale svantaggiata, di utilizzare il turismo responsabile come risorsa di sviluppo accedendo al mercato a condizioni eque.

La gestione di attività sociali educative e formative a favore di soggetti portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati, nonché la promozione del turismo sociale, etico e responsabile inteso come modalità organizzativa del tempo libero tesa allo sviluppo di legami sociali attraverso la creazione di occasioni di arricchimento culturale, la valorizzazione delle risorse del territorio e l'affermazione dei principi di legalità;

- l'ampliamento della conoscenza della reale situazione socio culturale del paese, con particolare riferimento alla Sicilia, nonché la promozione e la divulgazione della cultura, delle arti e delle tradizioni popolari;

la diffusione delle più ampie conoscenze nell'ambito del turismo sociale, etico, accessibile e responsabile nonché la creazione di collegamenti con la rete di turismo responsabi-

le, sia nazionale che internazionale;

- attività finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e più deboli della società e del mondo lavoro così come definite dall'art.1 punto B) legge 381/91;

In relazione alle suddette attività e sempre nell'interesse dei soggetti portatori di interessi sociali e economici svantaggiati, la cooperativa può:

- organizzare servizi turistici, gite, escursioni, convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché di iniziative di solidarietà sociale e di recupero ambientale, campi di lavoro e vacanze studio per lo sviluppo di scambi culturali tra i diversi paesi;

- stipulare contratti di sponsorizzazione e di collocazione di spazi espositivi, divulgazioni di marchi e/o prodotti (libri, pubblicazioni, stampe, creazioni artistiche di ogni genere), esercitare attività commerciali che siano connesse ed accessorie all'attività istituzionale, dell'associazione, nonché compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile e/o necessaria e comunque connessa;

gestire qualsiasi altro mezzo di informazione (grafica, stampa, foto, spot e messaggi pubblicitari, cartellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e la conoscenza delle attività della società mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e comunicazione telematica; formare e impiegare accompagnatori per un turismo responsabile;

vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti artigianali e alimentari di produzione propria o di terzi, nazionali o internazionali;

svolgere attività di animazione e sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di aumentare la consapevolezza e l'attenzione ai problemi legati ai temi del turismo, della cultura e del sociale;

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'impresa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

L'Impresa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

L'Impresa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i li-

miti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

L'Impresa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora: usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in materia di cooperazione sia statali, che regionali, comunitari e di ogni altro ente.

2 La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e comunque non in via prevalente, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import export, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3 La società potrà assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia in Italia che all'estero partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

4 Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico.

TITOLO II

Capitale sociale - Partecipazioni - Trasferibilità - Prelazione - Acquisto della quota - Recesso ed esclusione.

Articolo 5 Capitale sociale - Partecipazioni Finanziamenti dei soci

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

5.3 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

5.4 Le modalità di circolazione e trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

5.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia, e il tutto nel rispetto, infine, della normativa in materia di antiriciclaggio. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 6 Trasferimento delle partecipazioni e relativo di-

vieto - Prelazione

6.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

6.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura.

6.3 Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale.

6.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote.

6.5 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita.

6.6 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

6.7 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

6.8 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

6.9 In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitra-

tore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.

6.10 Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

6.11 Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.6 di volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

6.12 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

6.13 La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

Articolo 7 Recesso ed esclusione

7.01. Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

7.02 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

7.03 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

7.04 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

7.06 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7.07 L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n.155/2006. Ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 155/2006 in caso

di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

TITOLO III

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 8 Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze.

8.01 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro competenza.

8.02 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

8.03 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto sfavorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 9 Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

9.01 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

9.02 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

9.03 La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

9.04 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10 Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.

10.01 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, in Italia o in uno dei paesi membri dell'Unione Europea ovvero negli Stati Uniti o in Canada. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.02 Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, al domicilio di cui all'art. 2.

10.03 Le convocazioni possono essere fatte con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell'art.2.

10.04 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

10.05 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.,

Articolo 11 Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare. Rappresentanza dei soci.

11.01 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

11.02 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto.

11.03 L'assemblea può svolgerà anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

-(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

11.04 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante

Articolo 12 Verbalizzazione

12.01 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

12.02 Il verbale relativo alle assemblee, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di legge.

Articolo 13 Presidenza

13.01 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.

13.02 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

- TITOLO IV -

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 14 Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a cinque.

14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

14.3 La decisione di nomina determina la durata in carica dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancia e dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale.

14.4 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

14.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a ces-

sare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci ovvero, la metà nel caso di consiglio di amministrazione composto da un numero pari di componenti, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

14.7 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dai soci nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 155/2006. I soci possono altresì attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di legge. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione o su richiesta di un suo componente.

Articolo 15 Consultazione scritta Consenso espresso per iscritto

15.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati na adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

15.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonchè il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

15.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 16 Adunanze del Consiglio di amministrazione

16.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di controllo, se nominato.

16.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'organo di controllo.

16.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con

la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

16.4 Le delibere sono: prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

16.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

16.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

16.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 17 Poteri

17.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società. L'amministratore unico e gli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 18 Rappresentanza

18.1 All'amministratore unico, agli amministratori cui, l'amministrazione sia affidata con metodo individuale od al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.2 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

TITOLO V

Organo di controllo e revisione legale

Articolo 19 Sindaco unico Collegio sindacale - Revisione Legale

19.1 I soci possono nominare un revisore legale, anche società di revisione legale, e/o un organo di controllo, quest'ultimo costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

19.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 155/2006 per cui in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435bis, c.c. ridotti della metà, per cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo che vigili sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

19.3 Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

19.4 All'organo di controllo si applicano in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

19.5 In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

Bilancio e divieto di ripartizione degli utili Verifiche dei soci

Articolo 20 Esercizio sociale

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 155/20064.

Articolo 21 Divieto di ripartizione degli utili - Riserva legale e straordinaria

21.1 La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

21.2 A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

TITOLO VII

Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione, Disposizioni finali

Articolo 22 scioglimento e Liquidazione e Devoluzione

22.01 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

22.02 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

22.03 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori determinerà:

- (i) le modalità della liquidazione
- (ii) il numero dei liquidatori;
- (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza;
- (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione;
- (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

22.04 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

22.05 In caso di estinzione della Società impresa sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le determinazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 155/2006.

Articolo 23 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

23.01 I lavoratori della Società Impresa Sociale e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.

Articolo 24 Cariche sociali

24.01 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 155/2006 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- (c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale

niale con la società tali da compromettere l'indipendenza,
ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente art. 14.7.

Articolo 25 Clausola compromissoria

25.01 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato-secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

25.02 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale

25.03 L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

25.04 In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Articolo 26 Rinvio

26.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti, ivi compreso il decreto legislativo 155/2006.

F.to DE SANTI FRANCESCA

F.to LOMBARDO TANIA

F.to DITTA FEDERICA

F.to Anna Giubilato Notaio